

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente**

Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)

**Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni**

NORME DI ATTUAZIONE

Servizio 2 “*Pianificazione e programmazione ambientale*”
Coordinamento: Salvatore Anzà, Lucina Capitano

Giugno 2018



Articolo 1

Finalità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

1. Il PGRA persegue l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle alluvioni, anche al fine dello sviluppo sostenibile della comunità.
2. Per le attività di cui al comma precedente tutte le istituzioni competenti in materia improntano il loro operato ai principi di reciproca e leale collaborazione, e garantiscono la partecipazione effettiva dei cittadini sin dalla fase di elaborazione delle azioni attuative del piano.

Articolo 2

Autorità competente

1. L'autorità cui compete l'esercizio dei compiti e delle funzioni previste dalla presente normativa è l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui all'art. 63 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito "Autorità competente".
2. L'Autorità competente provvede all'aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* (PGRA) con le modalità e i tempi previsti dalla vigente normativa di settore. Con provvedimento dell'Autorità competente, a seguito di studi ed approfondimenti scientifici, potranno essere modificati i contenuti della normativa tecnica del PGRA e/o potranno essere individuate nuove metodologie per l'identificazione dei livelli di pericolosità idraulica.
3. Sono fatti salvi i principi, le definizioni, le norme d'uso, le indicazioni metodologiche e le prescrizioni, con particolare riguardo agli aspetti relativi all'assetto idraulico, di cui al Capitolo 11 "Norme di attuazione" della Relazione Generale del *Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico* (P.A.I.) della Regione Siciliana.

Articolo 3

Definizioni

1. Per le finalità del presente provvedimento valgono, in linea con quanto stabilito dalle vigenti norme regionali, statali ed europee di settore, le definizioni di cui all'elenco seguente.
 - a) Alluvione: allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati dagli impianti fognari.
 - b) Assetto del territorio: insieme delle caratteristiche idro-geomorfologiche del territorio.
 - c) Bacino idrografico: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi, ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce.
 - d) Contratti di fiume: strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione



dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.

- e) Dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolosità e rischio sul territorio.
- f) Drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla “sorgente” delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle stesse acque.
- g) Fasce fluviali: in generale, una fascia fluviale di dinamica morfologica corrisponde all’area legata alla dinamica di un corso d’acqua, area che pertanto comprende l’attuale alveo e le aree ad esso adiacenti che sono state o che potranno essere interessate dalla sua dinamica laterale.¹
- h) Interventi di messa in sicurezza: azioni strutturali e non strutturali finalizzate alla diminuzione del rischio idrogeologico a livelli socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosità o sulla vulnerabilità del bene esposto.
- i) Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico, scaricate dalle aree urbanizzate o di nuova urbanizzazione, nei recettori naturali o artificiali di valle, non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione.
- j) Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle, non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione.
- k) Pericolosità idraulica: probabilità di superamento di una portata di riferimento (portata di piena) valutata in funzione di uno specifico tempo di ritorno (numero di anni in cui la portata di piena viene eguagliata o superata in media una sola volta).
- l) Pertinenza fluviale: ai sensi della Circolare DSTN/2/12874 del 16/6/1998 del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, con il termine “pertinenza fluviale” deve intendersi quella che comunemente è denominata “pertinenza idraulica”, il cui utilizzo è disciplinato nel Capo VII del T.U. n. 523/1904, che individua in metri 10 “dal piede dell’argine” la relativa ampiezza. Il Consiglio di Stato, con parere n. 55 del 1/6/1988, ha chiarito in proposito che il termine argine non si riferisce solo al manufatto artificiale di contenimento della piena ma, più in generale, alla sponda del corso d’acqua.
- m) Rischio idrogeologico: valore atteso di perdita di vite umane, di danni al patrimonio culturale e/o ambientale e alla proprietà, di interruzione di attività economiche e di perdita dei beni ambientali e culturali, in conseguenza del verificarsi di frane, inondazioni, fenomeni di erosione costiera e di inondazione marina delle aree costiere.

Articolo 4

Efficacia delle norme del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

1. Il PGRA è redatto ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nell’ambito delle attività di pianificazione di cui agli artt. 65, 66, 67 e 68 del D. Lgs. 152/2006.

¹ IDRAIM “Sistema di valutazione idromorfologica. Analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua”. ISPRA. Manuali e linee guida 2014.



2. Ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 49/2010 e dell'art. 65, commi 4 e 6, del D. Lgs. 152/2006 le disposizioni della presente normativa hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati. Gli enti competenti adeguano alle prescrizioni del presente Piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati.

Articolo 5

Strumenti di attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

1. Il PGRA è attuato attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia mediante:
 - a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale e di quelli individuati nel piano stesso;
 - b) l'adeguamento dei piani regolatori generali;
 - c) la programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione;
 - d) l'attuazione prioritaria delle misure di prevenzione, ivi compresa la pianificazione regionale, comunale e intercomunale di protezione civile;
 - e) l'adozione da parte dell'Autorità competente, di concerto con la Presidenza della Regione – Dipartimento Regionale della protezione civile, di specifiche direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali;
 - f) l'adozione, da parte dell'Autorità competente e del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, di specifiche linee guida tecniche;
 - g) ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello regionale sia a livello subregionale.
 - h) l'attuazione delle misure di protezione civile.
2. Ai fini del comma 1, sono promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, da attuare mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dall'art. 68-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. I “Contratti di fiume” concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
3. Per le finalità di cui al comma precedente l'Autorità di bacino, la Regione, gli Enti locali territorialmente interessati e gli altri soggetti competenti promuovono, attraverso il coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi, la sottoscrizione del Contratto di fiume al fine di:
 - a) contribuire allo sviluppo locale delle aree interessate e favorire la realizzazione integrata delle previsioni del P.A.I., del PGRA e degli altri strumenti di pianificazione dell'assetto idrogeologico;
 - b) identificare azioni concordate, anche di autodifesa individuale della popolazione, per la riduzione degli effetti delle alluvioni, a fronte di concreti impegni assunti dai partecipanti al contratto di fiume, da verificare e monitorare periodicamente;
 - c) coordinare le azioni di manutenzione dei corsi d'acqua non condizioni di rischio ma anche dell'esistenza delle strutture solo in funzione delle eco-



- sistemiche, della conservazione della biodiversità e della valorizzazione dei paesaggi fluviali;
- d) promuovere la partecipazione attiva del pubblico e la diffusione delle informazioni connesse alle tematiche di conoscenza e di gestione del rischio, di tutela delle acque, degli ecosistemi acquatici e dei paesaggi fluviali;
 - e) coinvolgere i vari enti competenti e i portatori di interessi diffusi in una gestione partecipata, su base volontaristica, delle problematiche inerenti al rischio idrogeologico, alla tutela dei corsi d'acqua e alla valorizzazione dei paesaggi fluviali.

Articolo 6

Attività di ricognizione

1. La Polizia idraulica provvede ad effettuare l'attività di ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché all'interno delle aree demaniali, al fine di rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.
2. L'attività di cui al comma 1 è effettuata ponendo particolare attenzione a:
 - a) opere e insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
 - b) restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
 - c) situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi e derivazioni in alveo;
 - d) situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
 - e) efficienza e funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
 - f) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. I risultati dell'attività di ricognizione costituiscono elemento conoscitivo per individuare interventi di manutenzione prioritari e per l'attivazione delle misure di protezione civile da parte dei soggetti competenti.
4. Le attività di cui ai commi precedenti possono essere integrate da studi di settore e da attività ricognitive, specificatamente orientate alla conoscenza delle situazioni e dei luoghi, da parte dei tecnici preposti ai presidi territoriali idraulici di 1° livello, così come definiti nel PGRA riguardante il sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile, coordinati dal Centro Funzionale Decentrato – Settore Idro della Regione Siciliana presso il Dipartimento regionale della protezione civile.

Articolo 7

Opere di attraversamento

1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture interessanti il reticolo idrografico, le fasce fluviali, o le aree pericolosità devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposite direttive dell'Autorità competente.



2. Gli Enti proprietari o concessionari delle opere viarie di attraversamento del reticolo idrografico relativi ad aree a pericolosità P2, P3 o P4 predispongono, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PGRA, una verifica di compatibilità idraulica delle stesse sulla base di apposite direttive dell'Autorità competente.
3. La verifica della compatibilità idraulica di cui al comma precedente è inviata all'Autorità competente, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e ai comuni territorialmente competenti. Gli enti proprietari o concessionari, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali correttivi e di adeguamento necessari a ricondurre i fenomeni di esondazione a condizioni di rischio compatibili con gli elementi a rischio presenti nell'area. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento, gli enti proprietari individuano, di concerto con i comuni territorialmente competenti e secondo le direttive del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" e s.m.i.
4. Nella definizione degli studi e degli interventi di adeguamento deve essere data priorità agli attraversamenti interessanti i centri urbani e che determinano situazioni di rischio per pericolosità classificabile almeno come P3.
5. Gli interventi di adeguamento di cui ai commi 3 e 4 sono assimilati ad interventi di protezione definiti nel PGRA.
6. L'Autorità competente cura la realizzazione e l'implementazione del *Catasto regionale delle opere di attraversamento*, o comunque delle opere interferenti con il reticolo idrografico.

Articolo 8

Tombinature e coperture

1. Sul reticolo idrografico del distretto regionale della Sicilia non è consentito realizzare nuove tombinature o coperture né l'ampliamento di quelle esistenti, salvo quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo e a garantire la tutela della pubblica incolumità.
2. Le opere di tombinatura e di copertura effettivamente ammesse devono, comunque, essere realizzate secondo gli indirizzi generali definiti dall'Autorità competente.
3. I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali, con priorità a quelle in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base delle metodologie tecniche definite dall'Autorità competente. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando, ovunque sia possibile, il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.
4. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento gli enti proprietari o concessionari individuano, di concerto con i comuni territorialmente competenti e secondo le direttive del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le misure di



prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004.

5. L'Autorità competente cura la realizzazione e l'implementazione del *Catasto regionale delle opere di tombinamento e coperture*.

Articolo 9

Fasce di pertinenza fluviale e fasce fluviali

1. L'Autorità competente individua le fasce di pertinenza fluviale, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di settore. I soggetti gestori delle dighe di ritenuta o delle traverse idrauliche valutano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la massima portata transitabile in alveo, a valle dello sbarramento, che risulti contenuta nella fascia di pertinenza fluviale e il cui valore non dovrà essere superato nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico.
2. L'Autorità competente provvede ad individuare, per i corsi d'acqua principali e per gli affluenti principali le fasce fluviali, partendo dalla sezione fluviale che sottende un bacino idrografico con superficie almeno superiore a 10 km², sulla base degli studi e delle indicazioni metodologiche fornite in merito da ISPRA e dalle istituzioni scientifiche.
3. Nelle more dell'individuazione delle fasce fluviali previste dal comma precedente l'Autorità competente provvede ad individuare in via provvisoria, per gli stessi corsi d'acqua sopraccitati, le fasce fluviali così come di seguito definite :
 - a) fascia fluviale A: area inondata a seguito di piene con tempo di ritorno di 50 anni;
 - b) fascia fluviale B: area inondata a seguito di piene con tempo di ritorno di 100 anni non compresa nella fascia A;
 - c) fascia fluviale C: area inondata a seguito di piene con tempo di ritorno di 300 anni non compresa nelle fasce A e B.

Articolo 10

Impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità competente definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle aree a pericolosità P4 o P3, o nella fascia fluviale A.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2.000 Abitanti Equivalenti, e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree a pericolosità P4 o P3 e nelle aree a Rischio Moderato, Elevato o Molto Elevato di cui alle schede DRPC del piano comunale di protezione civile o nella fascia fluviale A, predispongono, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PGRA, o per le fasce fluviali dalla pubblicazione del decreto di individuazione delle fasce fluviali, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti, sulla base delle direttive di cui al sopraccitato comma 1.
3. Gli stessi proprietari e soggetti gestori di cui al comma precedente, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano, progettano e realizzano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle sopra richiamate direttive.



Articolo 11

Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione

1. Il PGRA ha l'obiettivo di promuovere interventi di gestione naturalistica delle piene, di riqualificazione ambientale e rinaturazione che favoriscano:
 - a) la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
 - b) il ripristino, il mantenimento e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, allo scopo di favorire il reinsediamento delle biocenosi autoctone e di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
 - c) il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.
2. L'Autorità competente definisce, con linee guida tecniche, i criteri e gli indirizzi concernenti gli interventi di riqualificazione paesistico-ambientale e di rinaturazione e del loro monitoraggio.

Articolo 12

Manutenzione del reticolo idrografico

1. L'Autorità competente cura la manutenzione del reticolo idrografico e delle opere idrauliche di competenza, come misura preventiva di gestione del rischio idraulico, al fine di mantenere:
 - a) in buono stato ambientale il reticolo idrografico, eliminando ostacoli al deflusso delle piene;
 - b) in buone condizioni idrogeologiche ed ambientali i versanti;
 - c) in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica;
2. La manutenzione del reticolo idrografico è altresì finalizzata a conseguire la tutela e il ripristino della naturalità dell'alveo, la tutela della biodiversità, la riqualificazione dell'ambiente fluviale
3. Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua sono attuati sulla base delle risorse disponibili previa definizione di programmi di manutenzione elaborati a scala di bacino idrografico o sub-bacino, redatti dall'amministrazione regionale sentite anche le proposte degli enti locali e degli altri uffici competenti.
4. I programmi costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione e individuano, altresì, i soggetti competenti ai sensi del R.D. 523/1904. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del R.D. 523/1904 e sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le opere di difesa aventi ad esclusiva finalità la conservazione di un ponte o di una strada pubblica ordinaria o ferrata; la manutenzione di tali opere compete all'amministrazione tenuta alla conservazione del ponte o della strada ai sensi dell'articolo 12 del R.D. 523/1904.
5. I criteri di programmazione, di progettazione e realizzazione degli interventi sono definiti dall'Autorità competente.
6. L'Autorità competente cura la realizzazione e l'implementazione del *Catasto regionale delle opere di difesa idraulica*, ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione.



Articolo 13

La Programmazione degli interventi - Gli studi di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità costituisce lo strumento di programmazione e il quadro di riferimento per l'individuazione e progettazione degli interventi di protezione. Lo studio di fattibilità definisce le caratteristiche prestazionali e funzionali degli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati valutando gli effetti, le priorità, i costi e i benefici degli interventi, sia sotto l'aspetto della sicurezza idraulica che sotto l'aspetto della qualità ecologica e della conservazione della natura.
2. Lo studio è redatto dall'Autorità competente, a scala di bacino o sub bacino in relazione alla dimensione territoriale delle aree sulle quali intervenire.
3. In sede di espressione del parere di VAS, e nel caso in cui a seguito della verifica di assoggettabilità non si renda necessario il giudizio di compatibilità ambientale, il parere è reso dall'Autorità ambientale entro 60 giorni dalla ricezione dello studio. L'Autorità ambientale definisce, con apposite linee-guida, i criteri e gli indirizzi tecnici necessari per la redazione e le procedure e modalità per l'espressione del parere.
